REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

04882-20

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2229/2019
SALVATORE DOVERE		UP - 21/11/2019
MAURA NARDIN	- Relatore -	R.G.N. 16230/2019
DANIELA DAWAN		
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 18/09/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

udito il difensore
E' presente l'avvocato (omissis) del foro di SIENA in difesa di:
(omissis) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 dicembre 2019 la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena con cui (omissis) è stato ritenuto responsabile del reato all'art. 589 bis commi 1^ e 2^ cod. pen., per avere, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, ponendosi in stato di ebbrezza alcolica (gr/l 2,37), alla guida di un furgone su cui viaggiava come trasportata (omissis), senza previamente controllare l'allaccio delle cinture di sicurezza da parte della medesima e la chiusura dello sportello lato passeggero, compiuto una manovra di svolta a sinistra, in un'area di parcheggio, ad una velocità eccessiva, così proiettando la trasportata al di fuori dell'abitacolo, ed investendola con le ruote posteriori del furgone, cagionandole lesioni, da cui derivava la morte.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso (omissis) (omissis), a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.

3. Con il primo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità risultante dalla sentenza impugnata e da altri atti del procedimento. Lamenta che il fatto originariamente descritto nella contestazione rispetto al quale l'imputato era stato chiamato a difendersi, è diverso da quello addebitatogli con la sentenza di primo grado, riguardando solo il compimento della manovra ad eccessiva velocità e non l'omesso controllo della chiusura dello sportello, lato passeggero, e l'allaccio della cintura di sicurezza da parte della persona offesa. Rileva che ciò ha impedito che siffatti profili di colpa fossero oggetto di indagine, con la conseguenza che le relative ipotesi ricostruttive, pur adottate dai giudici di merito, sono rimaste sfornite di prova. Non essendo stata, infatti, accertata la causa di apertura dello sportello, quella fatta propria dai giudici merito è solo una delle possibili ricostruzioni alternative, inidonea a superare il criterio dell' 'al di là di ogni ragionevole dubbio', indispensabile per giungere all'affermazione di responsabilità. Osserva che, nel disattendere il motivo di appello, formulato sul punto, la Corte territoriale ha fatto riferimento alle violazioni ritenute dal giudice di primo grado nella sentenza appellata, senza confrontarsi con il capo di imputazione, che limitava la contestazione all'eccessiva velocità. Ed invero, ancorché sia evidente che per consentire la caduta lo sportello dovesse essere aperto e la cintura slacciata, nondimeno, è rimasto ignoto se lo sportello fosse già aperto al momento del sinistro, o fosse stato aperto successivamente alla partenza dalla passeggera. D'altro canto, la stessa Corte di appello nel ricostruire il fatto afferma che l'apertura dello sportello 'potrebbe' essere stata causata' dalla sterzata, ma senza spingersi ad affermare che ciò è sicuramente accaduto. Ancora, rileva che del tutto contraddittoriamente la sentenza afferma che 'appare credibile' che (omissis)

(omissis) fosse salita sul veicolo dal lato opposto a quello del passeggero, scorrendo poi a lato del guidatore, senza avvedersi che una simile ricostruzione implica che nessuno abbia aperto lo sportello del passeggero prima di partire e che, pertanto, lo sportello non può che essere stato aperto da (omissis) in corsa. Sostiene che su siffatte circostanze l'imputato ha avuto occasione di difendersi solo in appello, avendo potuto altresì specificare, solo in detta sede, di aver visto la persona offesa allacciare la cintura, mentre si trovava con il furgone fermo sul piazzale. Circostanza questa confermata dalla presenza di un capello della vittima sulla chiusura della dotazione di sicurezza. L'affermazione di responsabilità da parte del Collegio del gravame, dunque è fondata su mere conclusioni logiche, sulla base di un'impostazione accusatoria -ritenuta verosimile- che muove dalla fine, e cioè dal fatto che la vittima è caduta, per desumere che ella non doveva avere la cintura allacciata. Tuttavia, è ovvio che dalla caduta non può trarsi alcuna informazione sul fatto che la cintura non fosse mai stata allacciata o fosse invece stata slacciata. Assume che il ricorso alla prova indiretta è consentito solo quando, partendo da elementi certi e non contestati, l'inferenza conduca ad un risultato unico, senza la possibilità, se non per ipotesi meramente residuali, non immaginabili, di giungere a conclusioni diverse. Nel caso di specie, al contrario, non è possibile escludere un percorso ricostruttivo diverso ed alternativo, il che impedisce il superamento del ragionevole dubbio.

4. Con il secondo motivo si duole, ex art. 606, comma 1^, lett.re *b) c)* ed *e)*, dell'erronea applicazione della legge processuale in relazione agli artt. 192 e 533, della violazione della legge penale in relazione all'art. 589 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Osserva che, pur ipotizzando che la persona offesa fosse stata sbalzata fuori dall'abitacolo a causa dell'eccessiva velocità, non avendo indossato la cintura di sicurezza, tuttavia il Tribunale, anche in ciò confermato dal giudice del gravame, concede l'attenuante speciale del concorso della vittima. Rileva che se si esclude che, di per sé, la velocità di un furgone appena partito (neppure calcolata dal consulente del pubblico ministero) possa avere provocato una forza idonea a far sbalzare fuori la trasportata, allora è evidente che la medesima non può che avere aperto lo sportello. Siffatta versione alternativa è, invero, del tutto plausibile e può essere giustificata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte -che non ha ravvisato alcun motivo per cui la giovane potesse voler scendere dall'automezzo- dalle più varie ragioni: l'avere dimenticato qualcosa nel locale, l'avere dimenticato di dire qualcosa alle amiche o alle persone che con lei stavano uscendo dal locale, od altro ancora. Né ciò trova smentita nel mancato rinvenimento delle impronte digitali della medesima sulla maniglia della porta

lato passeggero, posto che dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che non sono state rilevate su quella parte impronte di chicchesia, trattandosi di una superficie non perfettamente levigata, che non ne consente il reperimento. Il dato della mancanza di impronte non può, quindi, rivestire significato probatorio determinante di conferma dell'una o dell'altra versione. Neppure soccorrono le dichiarazioni del teste (omissis), con le quali la Corte territoriale ha inteso smentire ogni diversa ricostruzione e rispondere al dubbio ricavabile dalla relazione del consulente del pubblico ministero, che aveva rilevato l'assenza di elementi sufficienti a ricostruire i movimenti della vittima nel lasso di tempo intercorso dal momento in cui si trovava sul veicolo a quando veniva travolta. (omissis) ha affermato di aver visto lo sportello aperto, ma di non avere visto la ragazza sul furgone. Circostanza questa spiegata dai consulenti della difesa, secondo i quali ciò è stato possibile perché la persona offesa è caduta in una zona del piazzale non compresa nel cono visivo del testimone. Ed invero, se il testimone, come ha riferito, ha visto lo sportello aperto e non la passeggera, ciò significa che ella era già caduta, sicché la deposizione di (omissis) non può contribuire a chiarire l'accaduto. La possibilità di due alternative modalità di accadimento, tuttavia, non consente il superamento del ragionevole dubbio, con l'obbligo di assolvere l'imputato.

5. Con il terzo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamentando la violazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 589 *bis* cod. pen. ed il vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità. Assume che il semplice stato di alterazione psicofisica di per sé non consente di ricondurre causalmente alla violazione della regola precauzionale -che fa divieto di porsi alla guida in stato di ebbrezza- l'evento verificatosi. Sottolinea che la Corte non si è premurata di verificare se l'evento si sarebbe egualmente prodotto, negli stessi termini, nell'ipotesi in cui l'imputato non si fosse trovato in stato di ebbrezza alcolica, né si è fatta carico di vagliare il valore interruttivo del nesso causale della condotta della persona offesa, che, volontariamente od involontariamente, aprì lo sportello. Infine, si duole della mancata analisi del dato inerente il tempo di caduta della passeggera in rapporto al tempo di reazione necessario per intervenire ad impedire l'evento. Rileva che: gli accertamenti hanno consentito di determinare la velocità massima che il furgone poteva raggiungere dal punto di partenza (determinato dalle tracce sul terreno) al punto di caduta (indicato dalle testimonianza, essendo il corpo stato rimosso prima dell'arrivo delle forze dell'ordine) in km/h 21; che utilizzando il parametro della distanza fra il sedile anteriore destro e le ruote gemellari posteriori destre, è stato possibile calcolare in modo certo il tempo di caduta in 0,57 secondi, mentre il tempo intercorso fra la caduta ed il contatto con le ruote

posteriori è stata calcolato in 0,31 secondi. Sicché il tempo complessivo intercorrente fra la caduta e il passaggio delle ruote posteriori sulla vittima è pari a 0,88 secondi, cioè inferiore allo spazio tecnico di psicoreazione, calcolato usualmente in un secondo. Ciò rende chiara l'ininfluenza dello stato di ebbrezza sul prodursi dell'evento. Osserva che, pertanto, l'affermazione della Corte secondo la quale appare incredibile che egli non si sia accorto di nulla, neppure di aver sormontato la vittima con le ruote posteriori, è inconferente rispetto alla possibilità di reazione e di intervento da parte dell'imputato, il quale, peraltro, non appena si avvide di essere solo sul furgone si fermò immediatamente, poco oltre il punto di caduta (circa due metri secondo il teste (omissis)). Dunque, diversamente da quanto sostenuto dal Collegio del gravame, il ricorrente, anche laddove non si fosse trovato in stato di ebbrezza, non avrebbe potuto far nulla per impedire un evento tanto repentino. A ciò va aggiunto che (omissis) è di bassa statura, che il suo sedile si trovava più avanti di quello del passeggero e che le luci di cortesia non funzionavano, condizioni queste che comunque non hanno consentito al medesimo di intervenire su un evento assolutamente imprevedibile. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. I primi due motivi, che possono essere trattati insieme in quanto strettamente connessi, sono inammissibili sotto diversi profili.

3. In primo luogo, la stessa lettura della sentenza impugnata, che riporta diffusamente motivi di appello, consente di constatare che le censure proposte in questa sede con le due doglianze in esame altro non sono che la ripetizione di quelle già oggetto del precedente gravame, rispetto alle quali la Corte ha fornito adeguata risposta. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha chiarito in plurime occasioni come sia inammissibile per genericità "il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (*Sez.* 3, n. 44882 *del* 18/07/2014 Ud. Rv. 260608; *Sez.* 2, n. 11951 *del* 29/01/2014 Ud. Rv. 259425; Sez. 6^, n. 34521 del 27 giugno 2013; *Sez.* 5, n. 28011 *del* 15/02/2013 Ud. Rv. 25568; *Sez.* 3, n. 29612 *del* 05/05/2010 Ud. Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838).

4. In secondo luogo, la ricostruzione delle sentenze di merito, pienamente conforme, chiarisce in modo del tutto coerente le ragioni per le quali la dinamica del sinistro, ivi descritta, supera il ragionevole dubbio che l'evento si sia prodotto

per un'azione posta in essere dalla persona offesa, consistita nell'apertura dello sportello, al fine di scendere dal veicolo.

Al di là delle considerazioni sulle ragioni di un simile atto - apertura dello sportello in corsa- che vengono semplicemente ipotizzate come possibili giustificazioni di una diversa ricostruzione del fatto, ma che non sono suffragate, neanche nella narrazione del ricorrente in questa sede, da un qualsivoglia elemento che ne riveli la veridicità, vi è che sia il Tribunale, che la Corte precisano perché una diversa versione dei fatti sia incompatibile con il complessivo compendio probatorio.

I giudici, invero, muovono da elementi materiali e da dichiarazioni testimoniali non contestate. E così fanno riferimento ai segni rilevati dall'autopsia, compatibili con una 'violenta caduta' a terra in posizione prona; alla traccia di rotolamento delle ruote posteriori del mezzo, rinvenuta sulla ghiaia, compatibile con una 'sgommata'; al punto dove la ragazza cadde, collocato dal teste (omissis) e dalla teste (omissis), ben oltre l'ingresso del locale e più vicino all'uscita del parcheggio e dal teste (omissis) a quindici metri dall'ingresso del night club; al luogo da dove il teste (omissis) poté osservare la manovra del furgone, e cioè le scale del night club; alle condizioni che permisero alla teste (omissis) di vedere il punto in cui giaceva la ragazza, trovandosi l'auto da lei condotta dietro al furgone di (omissis) ed avendo illuminato il punto con i fari della sua auto, una volta terminata la curva di svolta a sinistra; alla testimonianza del teste (omissis) che vide lo sportello del lato passeggero aperto, pur scorgendo la giovane passeggera, mentre il furgone cominciava la svolta a sinistra.

Da questi elementi e da siffatte testimonianze i giudici di merito traggono -con un ragionamento privo di incoerenze- che quando il furgone transitò davanti al locale ed iniziò la brusca svolta a sinistra, con lo sportello già aperto, come dichiarato da (omissis), la ragazza fosse ancora a bordo. E questo, perché il punto in cui era collocato il corpo immediatamente dopo la caduta si trovava ben oltre l'ingresso del locale e le scale da cui (omissis) osservò la scena, e cioè 'più vicino all'uscita del parcheggio', come dichiarato dalla teste (omissis), che con la sua auto seguiva il furgone condotto da (omissis), e come confermato dal teste (omissis). Questa circostanza, relativa al punto di caduta, consente, nel ragionamento della Corte territoriale, di escludere le ricostruzioni alternative -come quella che la ragazza fosse scesa prima- non ponendosi in contraddizione neppure con l'affermazione di (omissis) di non avere visto la ragazza, ma solo lo sportello aperto, perché se la vittima fosse scesa volontariamente, il teste avrebbe potuto almeno osservare il braccio che apriva lo sportello.

5. L'assenza di vizi logici della motivazione, impedisce a questa Corte ogni ulteriore vaglio e ciò perché la pretesa mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà

della motivazione, qui denunciate, non hanno la caratteristica della percettibilità *ictu oculi*, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per autorizzare il sindacato sulla ricostruzione del fatto, che va limitato a rilievi di macroscopica evidenza, non rientrando fra i vizi emendabili la mancata risposta a testi difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. Il giudice di legittimità, infatti, ha il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. «travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio (Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, Riv234559; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099).

6. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

7. Il testo dell'art. 589 *bis*, comma 2, cod. pen., invero, non riconduce la fattispecie aggravata all'ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia la causa del sinistro mortale, ma indica nello stato di ebbrezza il presupposto di applicazione dell'aggravante. Il legislatore, infatti, stabilisce l'aggravamento per l'ipotesi in cui il conducente, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni, per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di una persona. E ciò in quanto il sinistro provocato dal conducente che si trovi in siffatte condizioni realizza quel pericolo che le disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., mirano ad evitare.

8. Che la guida in stato di ebbrezza costituisca di per sé il presupposto applicativo dell'aggravante, ancorché non incidente sulla causazione del sinistro, si trae, infatti, anche dalla scelta legislativa di introdurre con la fattispecie autonoma dell'omicidio stradale un reato complesso in cui la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. perde la propria autonomia. Ed invero, come precisato da questa Sezione: "Dalla data della introduzione, ex art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 41 del 2016, delle innovative fattispecie autonome dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime (sulla natura di reati autonomi e non già di ipotesi aggravate, v. infatti la recentissima sentenza di Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Venni, Rv. 270918), non può più aderirsi alla

interpretazione, sinora diffusa, secondo cui si ha concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia, di per sé, luogo ad un illecito contravvenzionale (cfr. Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015, dep. 2016, P.G. in proc, Reco, Rv. 265430; Sez. 4, n. 46441 del 03/10/2012, Cioni, Rv. 253839; Sez. 4, n. 3559 del 29/10/2009, dep. 2010, Corridori, Rv. 246300; Sez. 5, n. 2608 del 15/01/1997, Schiavone, Rv. 141422" (cfr. Sez. 4, n. 26857 del 29/05/2018, Vercesi, in motivazione)

9. Sulla base di siffatto chiarimento, si è conclusivamente affermato che «Nel caso in cui si contesti all'imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., ed esclusione invece dell'applicabilità di quella generale sul concorso di reati». (Sez. 4, n. 26857 del 29/05/2018, Vercesi, Rv. 273730).

10. D'altro canto la lettera del secondo comma dell'art. 589 bis cod. pen., da questo punto di vista, non lascia adito a dubbi, in quanto antepone la condotta di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) (secondo comma) o lett. b) (quarto comma), alla condotta colposa del cagionare la morte di una persona, dimostrando, con la formulazione della fattispecie, la scelta legislativa di punire più gravemente l'omicidio colposo del conducente ebbro, ancorché dello stato di ebbrezza sia ininfluente sulla causazione del sinistro.

11. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice del gravame, in ogni caso, dà conto dell'incidenza causale dello stato di ebbrezza sull'evento, riconducendo all'abuso di alcool la guida spericolata tenuta dall'imputato, che con la brusca manovra di svolta a sinistra, effettuata ad una velocità non consona, seppure non elevata, in assenza della chiusura dello sportello e senza avere controllato che le cinture della passeggera fossero allacciate, produsse quella forza centrifuga sufficiente per far cadere la giovane vittima dallo sportello apertosi. Lo stato di ebbrezza, dunque, secondo i giudici di appello, investiti della doglianza, è sotteso alla condotta di guida adottata dall'imputato, nonché alla sua trascuratezza nel controllare le condizioni di sicurezza della marcia, quali la chiusura dello sportello e l'allacciamento della cintura da parte del passeggero. Se queste, nondimeno, sono le condotte contestate, la pur corretta ricostruzione del lasso di tempo intercorso fra la

caduta ed il passaggio delle ruote posteriori sul corpo di (omissis) è deduzione in conferente. La contestazione, infatti, non è -né potrebbe essere- quella di non avere saputo intervenire in un lasso di tempo inferiore ad un secondo, ma quella di aver posto in essere una manovra gravemente incauta e di non avere controllato le condizioni di sicurezza del passeggero, avendo proprio queste condotte causato l'evento e potendo le azioni doverose omesse evitarlo.

12. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende

Così deciso il 21/11/2019

Il Consigliere estensore
Maura Nardin

Il Presidente
~~Emanuele Di Salvo~~
Pietrina Pinelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 5 FEB 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo